



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

N. 32/15 R.G. Vol. Giur.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

dott. Roberto Di Bella	Presidente
dott. Sebastiano Finocchiaro	Giudice rel.
dott. Vittorio Blasa	Giudice onorario
dott. Francesca Praticò	Giudice onorario

esaminati gli atti del procedimento in oggetto relativo ai minori M. V., M. S., e M. M. R. e la documentazione ad esso allegata ed acquisita;

vista la richiesta del Pubblico Ministero in sede, volta alla declaratoria della decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli in argomento;

valutata la successiva istanza, in data 28.9.2015, con cui il medesimo Pubblico Ministero ha sollecitato “l’affidamento esclusivo dei predetti minori alla madre, a seguito della collaborazione giudiziaria della stessa”;

letta la richiesta avanzata nell’interesse di M. G., in atto ristretto in regime detentivo ex art. 41 bis L. O.P., e di M. A., per l’autorizzazione a intrattenere la corrispondenza epistolare rispettivamente con i figli e i nipoti, secondo le modalità più idonee a salvaguardare la sicurezza della testimone di giustizia L.A. e dei figli minori;

ha pronunciato il seguente

decreto

Con nota informativa del 25.9.2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia trasmetteva, per opportuna conoscenza, a questa Autorità Giudiziaria copia dei verbali di sommarie informazioni rese dal testimone di giustizia signora L. A. e dal figlio minore V. di anni undici.

Dalla predetta comunicazione si evinceva come la L.A. - che in precedenza aveva manifestato la volontà di essere ammessa al piano provvisorio di protezione, in considerazione del coinvolgimento del coniuge, M. G. nel p.p. nr. 6969/13 RGNR della DDA di Reggio Calabria (operazione cd. “Eclissi”) per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e per una serie di reati in materia di armi e danneggiamento aggravati dall’art. 7 L. 203/91 - per il quale risultava destinatario di ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere - avesse accettato la sottoposizione al citato programma anche in nome e per conto dei tre figli minori V., S. e M., nati dal matrimonio con il M. G. esternando la volontà di sottrarre in tal modo la suddetta prole ad un destino altrimenti segnato, stante la stretta contiguità ad un ambiente malavitoso e mafioso (“*Mio figlio V. sembra più adulto della sua età, perché è stato abituato a fare cose da grandi, a vedere armi e droga. Sicuramente se non avessi preso la decisione di andare via da S. Ferdinando, avrei avuto un figlio ndranghetista in carcere o morto ammazzato già al compimento dei 14 anni*”).

Così riassunta la vicenda, può senz’altro anticiparsi come il complesso delle situazioni richiamate integri i presupposti per intervenire – d’urgenza ed *inaudita altera parte* - a tutela dei minori M..

Non vi è dubbio che la decisione della L.A. di accettare il programma di protezione appare circostanza di per sé idonea ad integrare il grave rischio che i suddetti minori, conviventi con la madre, possano subire pregiudizi per la loro incolumità psico-fisica.

Tale evenienza è, poi, ulteriormente aggravata dal contesto ambientale nell'ambito del quale è maturata la collaborazione della signora, risultando il marito della stessa sodale della cosca criminale Bellocco-Cimato operante nella piana di Gioia Tauro (e coinvolto nel procedimento di competenza della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e per delitti in materia di armi e danneggiamento aggravati dall'art. 7 L. 203/91), consorceria della quale è notoria la capacità di intimidazione e ritorsione.

In altri termini, non vi è dubbio che l'allontanamento della signora L.A. e la sua collocazione nella località protetta prevista dal programma di protezione senza i figli minori comporterebbe per questi ultimi: 1) il gravissimo rischio - come acclarato in analoghe circostanze - di subire pressioni strumentali e ritorsive, al fine di costringere la loro congiunta a recedere dal percorso di legalità; 2) la dolorosa conseguenza di essere privati dell'affetto e della vicinanza materna per una scelta nel solco della legalità, con rischi di svalutazione della relativa figura genitoriale; 3) la prosecuzione di un percorso di vita segnato dalla indotta condivisione verso valori deteriori di illegalità.

Il giudizio formulato, oltretutto, è rafforzato dalla negativa personalità di M. G., quale emergente dalle risultanze dell'attività investigativa in ordine alle attività delinquenziali della "locale" di ndrangheta di San Ferdinando, facente capo alla famiglia Bellocco di Rosarno e compendiate nel proc. n. 6969/13 citato.

In particolare, dal tenore delle numerose intercettazioni ambientali audio e video eseguite dagli inquirenti all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf tg ER517AW, in uso a M., risultava come il prefato genitore, in più occasioni, consentisse ai figli minori di presenziare alle conversazioni intercorse con alcuni elementi di spicco della predetta consorceria mafiosa, anche allorquando costoro non disdegnavano di organizzare persino l'eliminazione fisica di "rivali" appartenenti ad altre "ndrine" (v. intercettazioni in atti del 20.12.13, progressivi 68-69, in cui M. G. fa il segno di sgozzare delle persone alla presenza della figlia M. R., nonché del 23.12.13, in cui il figlio minore V. propone al padre di custodire un oggetto di probabile detenzione illecita al fine di evitare i controlli dei Carabinieri¹, istituzione ritenuta nemica, in ciò manifestando adesione al modello educativo paterno (secondo cui appare corretto il possesso di una pistola a salve ed iniquo il controllo ed il rimprovero subito dalle medesime forze dell'Ordine).

Inoltre, dall'attività di intercettazione (audio e video) posta in essere in data 31.12.13 (v. informativa e atti allegati della Compagnia dei Carabinieri di Gioia Tauro del 22-23.9.2014) emerge il riscontrato maneggio di armi da fuoco da parte del M. alla presenza del figlio minore V. il quale, poi, sotto la guida paterna e alla presenza di altri sodali, utilizza lui stesso un'arma da fuoco, facendo esplodere dei colpi (V.: "*voglio sparare ancora ..papà, me ne prendo uno?*"), così palesando un'incongrua ed allarmante dimestichezza con le armi in ragione della tenera età (all'epoca appena nove anni).

Conferma del deteriore contesto ambientale e familiare in cui è cresciuta la prole, in ragione delle condotte diseducative paterne aggravate dalla reiterata commissione di attività delinquenziali cui rendeva partecipi anche i figli, discende, altresì, dalle risultanze delle dichiarazioni rese dal coniuge, testimone di giustizia, L. A., e dallo stesso minore V..

La signora L.A., in sede di s.i.t. rese il 30.6.15, evidenziava lo spessore criminale del marito riferendo come "*sin da ragazzino fosse a disposizione della famiglia mafiosa Bellocco e chiamato ed utilizzato dai componenti della stessa per effettuare danneggiamenti*"; rimarcava come "*la famiglia Bellocco oltre ad estorsioni ed usura e danneggiamenti si dedicasse al traffico di droga*", riferendo di aver visto personalmente il marito "*tagliare la droga su un muretto a casa*" e di aver appreso dal figlio minore V. come questi avesse saputo dal padre che "*il gruppo criminale Bellocco -Cimato importava la droga da Cuba e che la sostanza stupefacente arrivava anche in Sardegna*".

¹ Il minore V.: "*poi a me, non mi, a me non me la fanno a me..che sono piccolino*")

Denunciava, poi, di *“non avere avuto diritti sul figlio minore V.”* (il maggiore dei tre) *“in primis perché lo stesso era troppo attaccato al padre ... in secondo luogo perché M. G. si imponeva e lo voleva portare con lui mostrandogli armi e droga”* e di aver invano tentato di *“riprenderlo e di educarlo a comportarsi bene perché il riferimento del padre prevaleva”* sul suo. Escussa nuovamente, in data 7.8.15, ribadiva come al coniuge piacesse *“vivere di espedienti e fare il mafioso ... “fare soldi facili”*, senza curarsi *“del fatto che i figli, soprattutto il minore V., vedessero ed assistessero a cose da grandi e peraltro illecite”*, ripetendo al piccolo V. *“tu devi imparare a tagliare a pulveri!!”*. Ed, ancora, in data 18.9.2015, dichiarava come in una circostanza M. G. avesse ospitato *“tre latitanti della famiglia Bellocco”*, mettendo poi loro a disposizione, per la notte, l'appartamento della madre, facendoli desinare con i suoi figli.

Tali dichiarazioni, contenenti una descrizione puntuale dei fatti esposti, appaiono *prima facie* intrinsecamente attendibili avuto riguardo alla loro stessa genesi, che appare ispirata da altro intento se non da quello di liberarsi da una situazione insostenibile, invano sopportata nel tempo, connotata dai gravi timori nutriti per la serena ed equilibrata crescita dei figli e la loro stessa incolumità, in ragione dello spessore criminoso del coniuge, come peraltro già velatamente abbozzato in sede di audizione innanzi a questa Autorità Giudiziaria.

Non sembra superfluo ribadire, a conforto della superiore proposizione, che l'indagine espletata non ha evidenziato dati certi per ritenere calunniose le dichiarazioni rese dalla predetta signora L.A., né per affermare che la stessa abbia esercitato pressioni incongrue e strumentali sul figlio minore V. per sentimenti di animosità nei confronti del marito o ulteriori finalità non meglio esplicitate.

Per contro, le stesse dichiarazioni, frutto di una scelta di vita che si palesa chiaramente dolorosa e irreversibile, trovano conferma negli oggettivi elementi di riscontro costituiti dalle risultanze investigative compendiate nella cd. operazione *“Eclissi”*.

Parimenti, ulteriori elementi a riscontro possono trarsi dalle dichiarazioni rese dal minore M. V., sentito il 7.8.2015 ed il 18.9.2015 dal p.m. ordinario, che per la gravità della vicenda meritano una disamina particolare.

Il predetto minore – con disarmante consapevolezza – riferiva di sapere cosa fosse *“la ndrangheta”* (*la mafia! .. un mafioso fa lo spacciatore, spara*) e che il padre ne faceva parte in quanto componente della *“cosca di San Ferdinando”*, indicando altresì i nomi di altri sodali, dei quali mostrava persino di conoscere la storia giudiziaria facendo riferimento ad operazioni che avevano portato al loro arresto.

Tra l'altro, il minore: 1) riferiva di aver visto varie volte armi (*pistole e una carabina*) e la *“droga nell'ufficio dell'autolavaggio”* del padre, specificando che era *“roba in polvere ... di colore bianco”*; 2) precisava come il papà *“faceva quello che voleva nella cosca, pure senza ordini”* e fosse *“il braccio destro del capo”*, tale Nando Cimato; 3) raccontava di avere assistito a diverse compravendite di droga, in particolare di *“160 kg di marijuana che dovevano andare ... a quelli di San Luca”* e che *“senza ordine suo (cioè del padre) non facevano niente, non muovevano nemmeno un dito”*, a rimarcare l'assoluto ruolo preminente rivestito nell'organizzazione dal genitore, indicando ancora come costui potesse decidere di fare *“un danneggiamento o di vendere la droga senza dare conto a nessuno”*.

Il minore M. V. narrava, poi, di diversi viaggi con il padre *“per attività illecite”* e in particolare di uno *“a Napoli”*, con due autovetture, con il sistema della staffetta, per il *“trasporto di droga .. contenuta in un pacco grande ... perché la sezionavano .. non la mettevano tutta insieme”* e di averla vista nascondere *“nel motore ... intorno le fasce, le guarnizioni”*.

Raccontava, da ultimo, di aver visto una volta il padre (*“circa un anno fa”*) conversare con tale Di Bella Francesco in quanto *“dovevano far entrare un carico di droga dentro il porto di San Ferdinando e c'era sul suo computer fisso – che si trovava dentro l'ufficio*

del lavaggio - *la mappa del porto*” ... e che dal dialogo aveva compreso che bisognava “*fare entrare la nave senza controlli*”.

Orbene, tenuto conto della presenza in sede di ascolto della madre (che ha fornito un adeguato supporto psicologico) e della maturità (purtroppo ben al di sopra della mera età cronologica) mostrata dal minore nel riferire in modo congruente fatti e circostanze specifiche, la sua dichiarazione può considerarsi – in linea con i parametri di cui agli artt. 336 e 336 bis c.c., 737 e ss. c.p.c. - alla stregua di un’informazione attendibile e utilizzabile ai fini del presente procedimento civile, corroborata com’è dalle univoche emergenze investigative e dalle collimanti affermazioni del genitore, la cui supplichevole richiesta merita adeguata considerazione, per la tensione morale e normativa ad essa ineludibilmente sottesa (“*Ora sto cercando di educare V. ai veri valori, per lui totalmente sovvertiti data l’estrema vicinanza al padre, di cui ancora oggi mi chiede*”).

In altri termini, il minore è risultato dotato di evidente capacità di discernimento, narrando di vicende di cui non poteva che venire a conoscenza se non dalla diretta partecipazione alle stesse, palesando un grado di comprensione diffusa e pervasiva del fenomeno mafioso, di cui ha dimostrato di conoscere dinamiche, gerarchie, ruoli, nomi di affiliati e correlative storie giudiziarie nonché le diverse attività criminose, evidentemente fondate sulla realtà.

Peraltro, non appare superfluo evidenziare in questa sede come ai fini del procedimento civile le dichiarazioni (e, quindi, le informazioni) eventualmente acquisite in violazione delle linee guida elaborate nelle convenzioni internazionali sull’ascolto del minore non sono inutilizzabili (nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito, con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza), residuando in relazione ad esse in capo al giudice l’obbligo di motivazione sulla ritenuta loro attendibilità (ex multis: *Cass., Sez. 3, sentenza n. 5754 del 16/01/2014; Sez. 3, sentenza n. 39411 del 13/03/2014*).

Il complesso delle condizioni riassunte e i gravi rischi connessi alla scelta della signora L.A. di essere ammessa al piano di protezione impongono, perciò, di accogliere la richiesta dal P.M.M. e, per l’effetto, di affidare la prole in argomento in via esclusiva alla madre e dichiarare, in via cautelare ed urgente, M. G. decaduto dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che ogni decisione relativa sia agli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione nell’interesse dei minori V., S. e M. R. – tra cui quella di accettare la misura di protezione proposta e di sottoscrivere gli impegni correlati - potrà essere presa esclusivamente dalla medesima L.A., senza necessità di consultare l’altro genitore.

Non vi è dubbio che tale straordinaria decisione non possa essere condivisa dai due genitori e oltretutto rischierebbe di esporre la madre ed i figli minori a gravi pressioni emotive e, comunque, a rischi per la loro incolumità psico-fisica, sia per il contesto malavitoso di appartenenza del coniuge che per l’evenienza non remota di reazioni incontrollate - in ragione della negativa personalità – di M. G.

Per completezza di esposizione, non appare superfluo ribadire che il provvedimento ablativo si giustifica anche in ragione delle evidenziate condotte di M. G., che rappresentano palese dispregio delle elementari regole educative ed assistenziali dei minori e, quindi, sostanziano gravi violazioni dei doveri connessi alla sua responsabilità genitoriale, con abuso dei relativi poteri e correlato pregiudizio per l’integrità psico-fisica dei figli.

In altri termini, la sistematica attività di indottrinamento mafioso del figlio - consistita nell’aver esposto il piccolo V. all’uso di armi, l’averlo fatto assistere ad attività delinquenziali e reso partecipe degli scopi criminosi dell’organizzazione - ha *ictu oculi* comportato una grave compromissione dell’equilibrio psico-fisico del minore, tale da integrare gli estremi di una condotta maltrattante ai fini del presente procedimento civile,

(circostanza che, sotto il profilo della eventuale rilevanza penale, dovrà essere valutata dal competente ufficio di Procura).

Non vi è dubbio, infatti, che il minore M. V. è da considerarsi una vera e propria vittima della reiterata condotta del padre che, coinvolgendo il bambino negli affari illeciti del sodalizio malavitoso nell'intento di indottrinarlo, non si è minimamente preoccupato dell'irreparabile danno arrecato alle sue delicate esigenze emotive, oltre che dei rischi connessi alla sua stessa incolumità.

Il provvedimento ablativo adottato appare conforme al preminente interesse dei minori M. e in linea con i principi fissati nelle Convenzioni internazionali a tutela dell'infanzia, tra le quali assoluto rilievo riveste la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: *“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”* (art. 3, comma 1), che può comportare *“la separazione dai suoi genitori (o da uno di loro) quando maltrattano o trascurano il fanciullo”* (art. 9), **la cui “educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza...”(art. 29)”**.

La statuizione adottata appare anche conforme all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Strasburgo il 25.1.1996 (ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77), secondo cui: *“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza privata. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica sull'esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”*²

In sintesi, benché le fonti internazionali e nazionali statuiscono a favore del minore il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia, è altresì vero che esse consentano la separazione dai genitori – o da uno di loro - allorché *“è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo”* (in tal senso vedasi *Commento generale n. 1, sulle finalità dell'educazione, approvato dal Comitato sui diritti dell'infanzia del 17.4.2001 nel corso della 32° sessione-doc CRC/GC/2001/1*).

Detto altrimenti, il diritto sopra evidenziato non deve considerarsi assoluto in quanto da un lato, presuppone, sotto il profilo pratico, un corrispondente adempimento da parte dei genitori, mentre dall'altro esso sottende un bilanciamento di interessi con altri diritti volti alla salvaguardia di principi parimenti fondamentali, quali -per certo- il diritto ad assumere le responsabilità della vita, correlato al dovere dei genitori di garantire un *habitat* educativo consono al rispetto delle norme sociali e giuridiche.

Allorché questo impegno educativo dei genitori manchi, ancor più se per scelte valoriali opposte, lo Stato – e, quindi, l'autorità giudiziaria – ha l'obbligo di intervenire

² In applicazione di tale principio, nella giurisprudenza della C.E.D.U. relativo all'art. 8 è ricorrente l'affermazione che la privazione delle potestà (ora responsabilità) genitoriali rappresenta una misura particolare di vasta portata da applicare solo in presenza di circostanze eccezionali, ove giustificate da un'esigenza imperativa di rispondenza al migliore (maggiore) interesse del minore. In particolare, è ricorrente l'assunto che l'intervento dello Stato sull'esercizio della responsabilità genitoriale deve ritenersi legittimo laddove sia previsto dalla legge, sia rivolto a perseguire uno o più fini legittimi e se costituisce una misura necessaria in una società democratica (cfr. ex multis, sez.IV 17 luglio 2012, n. 64791, caso M.D. e altri contro Malta).

prendendosi carico delle sorti sociali ed esistenziali di questi minori, al fine di preservarli dalle prevedibili conseguenze riconnesse al mancato rispetto dei valori condivisi.

In conclusione, in applicazione dei principi normativi nazionali e sopranazionali richiamati, può affermarsi che il modello educativo mafioso – come quello adottato da M. Gregorio - viola i diritti fondamentali dell'infanzia (tra cui quello a ricevere un'educazione responsabile e responsabilizzante), essendo fonte di gravi pregiudizi morali, psicologici e, a volte, fisici.

Esso è, pertanto, legittimamente censurabile con gli interventi previsti dagli artt. 330 e ss. c.c..

Per contro, non sembra superfluo ribadire che l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e' giustificato dal rilievo che non sono emersi elementi inficianti la capacità genitoriale della signora L.A., che anzi è parsa genitrice sensibile e attenta alle esigenze dei figli, ma – come ampiamente descritto - schiacciata nella sua potenzialità educativa dalla personalità criminale del marito M. G. (*“Non era un esempio di padre. Ma io non potevo fare nulla. Mi limitavo a dire a mio figlio V. solo di studiare”*).

L'esigenza prioritaria di evitare ogni rischio per l'incolumità dei minori, in uno con l'obiettivo di mantenere riservata la località protetta, impone, poi, di vietare, allo stato, ogni contatto tra il padre detenuto e la prole, sia pure di carattere telefonico e/o epistolare, in considerazione del significativo spessore criminale del genitore.

Aggiungasi che in tale momento è anche pressante l'esigenza di garantire ai minori il conseguimento di un assetto di vita stabile in una fase nuova e delicata (caratterizzata da un diverso luogo di residenza e, verosimilmente, da una nuova identità), sicchè il contatto con il padre rischierebbe di creare gravi turbative al delicato processo psicologico innestato dal percorso di legalità intrapreso dalla madre.

Pertanto, alla luce delle circostanze evidenziate e in applicazione dei principi normativi sopra richiamati, deve essere, allo stato, rigettata l'istanza avanzata nell'interesse del predetto M. G.

Parimenti, anche i contatti tra i minori e gli altri familiari del ramo paterno non possono essere autorizzati e ciò al fine di assicurare una piena tutela alla prole e prevenire i rischi di analogo tenore a quelli superiormente indicati.

Più in generale, dovrà essere garantita l'assistenza psicologica dei minori M., non essendovi dubbio che il trasferimento nella località protetta, il distacco dagli altri familiari e lo stravolgimento delle consolidate abitudini di vita possano determinare un temporaneo momento di difficoltà.

Al riguardo, l'indicato percorso di sostegno dovrà avere come finalità quella di garantire ai minori il raggiungimento di un equilibrio emotivo nella nuova situazione di vita, che comporterà anche l'esigenza di convivere con un nuovo assetto identitario.

Parimenti, il sostegno dovrà garantire ai minori M. – specie per il piccolo V. – l'acquisizione di modelli valoriali adeguati, con elaborazione delle figure familiari di riferimento e della scelta di legalità intrapresa dalla madre.

A tal fine, va disposto il co-affidamento dei minori M. V., S. e M.R. agli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione che assicureranno, ai sensi dell'art. 10 D.M. 13 maggio 2005, n. 138, di concerto con il personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, la necessaria assistenza psicologica nei termini sopra indicati.

Gli Organi sopra indicati provvederanno a relazionare a questo tribunale entro il termine di giorni novanta, segnalando ogni notizia utile per ulteriori interventi a tutela dei minori M. e, in particolare, indicando se la ripresa dei contatti epistolari con il padre e la zia paterna M. A. – auspicati con istanza dal difensore – siano funzionali al processo evolutivo dei minori medesimi e compatibili con le esigenze di sicurezza.

Parimenti, tenendo in debito conto le preminenti esigenze di tutela della prole, gli Organi competenti all'attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di

protezione elaboreranno, coordinandosi con il personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, un progetto di inclusione sociale dei minori, indispensabile per garantire un assetto stabile alla madre ed ai figli, e ciò anche con l'attivazione di momenti di contatto con le associazioni di volontariato qualificate nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, quali a titolo esemplificativo la rete di associazioni "Libera", connotantesi per la capillare diffusione sul territorio nazionale.

Analogamente, a mente dell'art. 11 D.M. 13 maggio 2005, n. 138, gli organi preposti all'attuazione del piano provvisorio di protezione dovranno scegliere la località protetta tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori e provvederanno – tramite specifiche intese con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile – a garantire ai minori l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela. Come anticipato, le condizioni di pregiudizio evidenziate impongono di intervenire d'urgenza, con differimento del contraddittorio che sarà assicurato nei termini meglio specificati in dispositivo, con esclusione in ogni caso dell'audizione dei minori M. S. e M. M. R. in ragione della loro tenera età.

Per contro, il minore M. V., che ha palesato capacità di discernimento, dovrà essere ascoltato ex art. 336 e 336 bis c.c. - alla sola presenza della madre e dell'eventuale difensore di fiducia - con riferimento esclusivo alle dinamiche relazionali con i genitori e la zia M. A. nonché alle sue attuali condizioni di vita personale e scolastica (con salvaguardia delle esigenze di sicurezza), in modo da assumere ulteriori informazioni utili a calibrarne gli interventi a tutela.

L'audizione del minore, che deve demandarsi per rogatoria al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma in considerazione della misura provvisoria di protezione applicata, dovrà svolgersi nell'assenza di ulteriori figure familiari, al fine di evitarne condizionamenti di sorta nella delicata situazione, e potrà eventualmente essere sospeso ove dovessero insorgere elementi di turbativa tali da sconsigliarlo nel superiore interesse del medesimo.

Al fine di garantire un adeguato contraddittorio, gli eventuali difensori dei genitori potranno depositare presso questo ufficio – che provvederà alla successiva trasmissione - entro il termine di giorni venti delle memorie contenenti argomenti e temi di approfondimento per l'utile esperimento dell'adempimento processuale.

Non si ravvisano, allo stato, i presupposti per la nomina di un curatore speciale dei minori, atteso che la piena rappresentanza legale potrà essere esercitata dalla madre, la cui condotta – come sopra evidenziato – non sembra porsi in conflitto di interessi con i figli.

Per completezza di esposizione, infine, non sembra superfluo evidenziare come la disponibilità della zia materna, M. A., a "prendersi cura ed ospitare la cognata ed i nipoti", palesata in sede di sit in data 7.5.2015, non possa essere positivamente delibata in ragione dell'avviata collaborazione giudiziaria da parte della signora L.A..

Parimenti, appare utile rimarcare come ricorra la competenza funzionale e per territorio di questo Ufficio sia in ordine alla richiesta di decadenza formulata dal Pubblico Ministero in sede, nell'assenza di un giudizio separativo tra le parti, che in riguardo alla specifica materia, atteso che, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 13 maggio 2005 n. 138, è previsto uno specifico obbligo informativo nei confronti del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni del distretto nel cui ambito è il luogo di ultima residenza dei minori, per l'adozione dei provvedimenti a tutela dei minori che sono (anche) affidati a persone non incluse nella proposta di protezione o che rifiutano di sottoporsi alle misure.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, visti gli artt. 330 e 336, c. 3, c.c., 9, 10 e 11 D.M. 13 maggio 2005, n. 138, così provvede:

-
- dichiara M. G. decaduto, in via provvisoria ed urgente, dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori V., nato a Polistena (2004), S., (2006), e M. R. (19.7.2007);
 - affida in via esclusiva i prefati minori alla madre, L.A., ed autorizza, per l'effetto, il suddetto genitore ad accettare la misura provvisoria di protezione nell'interesse della prole, sottoscrivendone gli impegni relativi, e a condurla nella località protetta scelta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno;
 - demanda a tale agenzia di provvedere all'immediata esecuzione del presente provvedimento con le cautele imposte dalla tenera età dei minori M.;
 - demanda al Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno il compito di assicurare ai medesimi, di concerto con personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, la necessaria assistenza psicologica nei termini in motivazione indicati;
 - invita gli organi preposti all'attuazione del piano provvisorio di protezione a scegliere la località protetta tenendo conto anche delle esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori e a garantire loro – tramite specifiche intese con il MIUR e con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile – l'assolvimento degli obblighi scolastici, salvaguardando la loro tutela, e ad elaborare un progetto di inclusione sociale dei minori, indispensabile per garantire un assetto stabile alla madre ed ai figli, anche con l'attivazione di momenti di contatto con le associazioni di volontariato qualificate nel contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, quali a titolo esemplificativo la rete di associazioni "Libera";
 - vieta, allo stato, ogni contatto tra M.G. e i figli minori, sia pure di carattere telefonico e/o epistolare e, per l'effetto, rigetta la relativa istanza;
 - vieta, altresì, i contatti tra i minori e gli altri familiari del ramo paterno;
 - rigetta ogni altra domanda;
 - richiede al Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno e al Dipartimento per la Giustizia minorile del Ministero della Giustizia di relazionare, possibilmente entro il termine di giorni novanta e con modalità idonee a garantire le esigenze di tutela, in ordine allo stato degli interventi programmati in favore dei minori M., indicando se la ripresa dei contatti epistolari con il padre e la zia paterna M. A. sia funzionale al loro processo evolutivo e compatibile con le esigenze di sicurezza;
 - dispone l'audizione di M. G. presso la casa circondariale di Reggio Calabria ove risulta attualmente detenuto, dinanzi ai dott.ri Roberto Di Bella e Sebastiano Finocchiaro, per l'udienza la cui fissazione sarà comunicata successivamente, con avviso che potrà avvalersi in tale sede dell'assistenza di un difensore di fiducia.
 - demanda l'audizione ex art. 336 e 336 bis c.c. del minore M. V. al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma nei termini in motivazione indicati e segnala agli eventuali difensori che potranno depositare presso questo ufficio – che provvederà alla successiva trasmissione - entro il termine di giorni venti delle memorie contenenti argomenti e temi di approfondimento per l'utile esperimento dell'adempimento processuale;
 - dispone, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria del 21.3.2013, la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per quanto di eventuale competenza e per la valutazione di ulteriori azioni sinergiche con questo Ufficio.

Ordina alla Cancelleria la comunicazione/notificazione del presente decreto: 1) al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede; 2) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria; 3) al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; 4) al Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno; 4) al Capo del

Dipartimento Giustizia Minorile per le determinazioni di competenza meglio specificate
in motivazione, di concerto con gli Organi di protezione; 5) a L.A.; 6) a M.G.
Reggio Calabria, 29.9.2015

Il Presidente
dott. Roberto Di Bella

Il Giudice estensore
dott. Sebastiano Finocchiaro